



Regolamento di Polizia Urbana Unione Comuni Bassa Reggiana

**Approvato con delibera del Consiglio Unione Bassa Reggiana
n. 5 del 4 marzo 2025**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1: FINALITÀ.....	5
ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA.....	5
ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	5
ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE	5
ART. 5: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	5
TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
ART. 6BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 14/2017	6
ART. 7: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
ART. 8: COLLOCAZIONE DI TAVOLI, SEDIE, FIORIERE E PIANTE ORNAMENTALI NELL'AREA PUBBLICA.....	7
ART. 9: INSTALLAZIONE DI VETRINE, ESPOSITORI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI O DI ALTRE ATTREZZATURE.....	7
ART. 10: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON CARTELLI MOBILI E CON STRISCIONI PUBBLICITARI	7
ART. 11: DISCIPLINA PER L'ESPOSIZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI	8
ART. 12: COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI.....	8
ART. 13: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	8
ART. 14: LUMINARIE.....	8
ART. 15: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO ED AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO	9
ART. 16: MARCIAPIEDI E PORTICI.....	10
TITOLO III - CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10
ART. 17: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	10
ART. 18: OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI OCCUPANTI LE AREE PUBBLICHE	10
ART. 19: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I GESTORI DI NEGOZI E UTILIZZO DEI CESTINI.....	10
ART. 20: TRASPORTO DI MATERIALI.....	11
ART. 21: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	11
ART. 21BIS : AREE ED IMMOBILI DISMESSI O OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE	11
ART. 22 : SCAVI E POSA DELLE CONDUTTURE SUL SUOLO PUBBLICO	12
ART. 23: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI - SCARICO NELLE CADITOIE.....	12
ART. 24: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO.....	13
ART. 25: CURA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	13
ART. 26: SGOMBERO NEVE	13
ART. 27: RAMI E SIEPI.....	14
ART.28: PULIZIA FOSSATI.....	14
ART. 29: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	14
ART. 30: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	15
ART. 31: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	15
ART. 32: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE SUL SUOLO PUBBLICO.....	15
ART. 33: DANNEGGIAMENTO DELLE STRADE	15
ART. 34: FUMAIOLI E CANNE FUMARIE	16
ART. 35: DEPOSITI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE	16
ART. 36: GETTO DI MATERIALE DI DEMOLIZIONE.....	16
TITOLO IV: USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	16
ART. 37: DEFINIZIONI.....	16
ART. 38: ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE	16
ART. 39: MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	17
ART. 40: DIVIETI GENERALI	17
ART. 41: ANIMALI.....	17
ART. 42: VEICOLI A MOTORE	18
ART. 43: VELOCIPEDI, ACCELERATORI DI ANDATURA "PERSONAL TRANSPORTER"	18
ART. 44: NORMA GENERALE	18
TITOLO V - NORME DI TUTELA AMBIENTALE	19
ART. 45: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI	19

ART. 46: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.....	19
ART. 47: OGGETTI MOBILI	19
ART. 48: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA SVOLTE ALL'APERTO	19
ART. 49: ACCENSIONI DI FUOCHI	19
ART. 50: TUTELA DELLA QUIETE.....	20
ART. 51: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI	21
ART. 52: ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE.....	21
ART. 53: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	21
ART. 54: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	21
ART. 55: USO DI "CANNONCINI" O DISSUASORI SONORI PER ALLONTANARE I VOLATILI.....	22
ART. 56: USO DEI "CANNONI" ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO.....	22
ART. 57: USO DI MACCHINE DA GIARDINO	22
ART. 58: DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI).....	23
ART. 59: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE.....	23
ART. 60: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.....	23
TITOLO VI - BENESSERE ANIMALE	23
ART. 61: ANIMALI DI AFFEZIONE	23
ART. 62: CUSTODIA TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI.....	23
ART. 63: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO.....	24
ART. 64: DETENZIONE DI CANI.....	24
TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA	25
ART. 65: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO.....	25
ART. 66: ATTIVITÀ MISTE.....	25
ART. 67: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	25
ART. 68: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLA AREE	26
ART. 69: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	26
ART. 70: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO	27
ART. 71: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI	27
ART. 72: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI.....	27
ART. 73: PUBBLICITÀ DEI PREZZI.....	28
ART. 74: MATERIALE PORNOGRAFICO	28
ART. 75: MESTIERI GIROVAGHI	28
ART. 76: OBBLIGO DI VENDITA (OFFERTA AL PUBBLICO)	28
TITOLO VIII - ATTIVITÀ VARIE.....	29
ART. 77: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E DELLA TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.	29
ART. 78: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA.	29
ART. 79: ACCATTONAGGIO	29
ART. 80: ARTISTI DI STRADA	29
ART. 81: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	30
ART. 82: BALNEAZIONE	30
ART. 83: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI.....	30
ART. 84: CONTRASSEGNO DELL'ENTE LOCALE.....	30
TITOLO IX - DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ	30
ART. 85: CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI	31
ART. 86: DEFINIZIONI.....	31
ART. 87: CARATTERISTICHE DEI GIOCHI.....	32
ART. 88: CARATTERISTICHE DEI LOCALI	32
ART. 89: REQUISITI LOGISTICI.....	33
ART. 90: DISCIPLINA DEL GIOCO DELLE CARTE E DEI GIOCHI LECITI.....	33
ART.91: APPARECCHI INSTALLABILI	34
ART.92: OBBLIGHI DEL TITOLARE.....	34
ART. 93: ORARI.....	35
ART. 94: SANZIONI.....	36
TITOLO X - SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL AI MINORI	36

ART. 95: LIMITAZIONI E DIVIETI	36
ART 96: ORARI E PRESCRIZIONI.....	37
ART 97: REGOLE GENERALI	37
ART 98: ATTIVITÀ SANZIONATORIA.....	38
TITOLO XI - DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA	38
ART.99: INTRODUZIONE DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA	38
ART.100: APPLICAZIONE	39
ART.101: DIVIETI E CONSEGUENZE.....	39
ART.102: CASI DI ESCLUSIONE	39
TITOLO XII - APPARATO SANZIONATORIO GENERALE.	39
ART.103: SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	39
ART. 104: SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	40
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
ART. 105: ABROGAZIONI DI NORME	40
ART. 106: REITERAZIONE.....	40
ART. 107: ENTRATA IN VIGORE	40
ART. 108: NORMA FINALE	40
ALLEGATO “A” ALL’ARTICOLO 6BIS DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto degli Enti locali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio dei comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti delle Amministrazioni Comunali operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dai Sindaci, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento ed, ove previsto, alle Guardie Ecologiche Volontarie, esclusivamente nelle materie di propria competenza, in convenzione con i singoli Comuni o con il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) Le Autorità Comunali possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate periodicamente, con deliberazione della Giunta dell'Unione, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali di cui alla normativa dell'art. 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) e con arrotondamento all'unità di euro.
- 2) Il primo aggiornamento delle sanzioni amministrative avverrà dopo due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza il pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con obbligo del titolare di riparare tutti gli eventuali danni causati durante e dopo la esecuzione dei lavori e delle occupazioni consentite tenendo sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;

- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse, sospendendo, se del caso e ad insindacabile giudizio, l'efficacia dei provvedimenti stessi, fatte salve le facoltà di revoca in qualsiasi momento nei modi e per i motivi previsti dal vigente regolamento.
-

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 comma 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità sopra espresse.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. Nell'allegato "A" al presente regolamento vengono individuate le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni, in Legge n.48/2017.

Art. 6bis: Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del D.L. n. 14/2017

- 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito,
con modificazioni in Legge n. 48/2017, si individuano nell'allegato "A" al presente regolamento, le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, suddivise per Sub-ambito e Comune di competenza.
- 2) Le aree indicate nell'allegato "A" del presente regolamento possono essere aggiornate, integrate o modificate nel tempo con Delibera di Giunta dell'Unione Bassa Reggiana, in funzione delle modifiche del territorio e del verificarsi delle condizioni previste all'art. 9 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni in Legge n.48/2017. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte vietate dal presente regolamento, che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti, forme di accattonaggio molesto o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.
- 3) La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 7: Occupazione di suolo pubblico

- 1) Salvo quanto previsto dai Regolamenti per il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico dei singoli Comuni, e fatte salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante e sottostante, di natura temporanea, deve essere oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale.
- 2) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno sono considerate permanenti, quelle per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

- 3) Le concessioni, sia di natura temporanea che di natura permanente, sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico dei singoli Comuni;
- 4) Le concessioni a tempo determinato soggette a canone di concessione esplicheranno la propria efficacia dopo il versamento del canone dovuto pena la prevista soprattassa e la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.
- 5) Chi effettua una occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico deve astenersi dal recare qualsiasi forma di intralcio o disturbo alle attività limitrofe e, più in generale, ai cittadini.
- 6) Il concessionario che viola le norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8: Collocazione di tavoli, sedie, fioriere e piante ornamentali nell'area pubblica

- 1) L'autorizzazione avente per oggetto la occupazione di marciapiedi, banchine ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, fioriere e piante ornamentali od altro, può essere rilasciata a favore dei gestori e/o esercizi limitatamente agli spazi antistanti
- 2) I marciapiedi e le banchine stradali devono essere mantenute sempre libere per almeno i due terzi della loro larghezza.
- 3) In ogni caso sul marciapiedi e sulla banchina deve rimanere uno spazio libero avente una larghezza minima di un metro, affinché sia consentita la circolazione pedonale.
- 4) L'Amministrazione può negare l'autorizzazione, anche se le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione o per altri motivi di interesse pubblico.
- 5) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.
- 6) In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 7) Il titolare, od altra persona, che viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9: Installazione di vetrine, espositori, distributori automatici o di altre attrezzature

- 1) La installazione di vetrine, espositori e distributori automatici sul suolo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
- 2) In caso di riparazione o di modifiche del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle attrezzature o di altro oggetto occupante il suolo pubblico, i titolari di autorizzazione sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.
- 3) Il concessionario che viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Tutte le attrezzature saranno rimossi a cura della Amministrazione addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile in solido.

Art. 10: Occupazione di suolo pubblico con cartelli mobili e con striscioni pubblicitari

- 1) Oltre a quanto previsto dal regolamento comunale sulle pubbliche affissioni, l'occupazione di suolo pubblico o spazi sovrastanti con cartelli o striscioni pubblicitari deve essere oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione del Comune.
- 2) Chi viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11: Disciplina per l'esposizione dei cartelli pubblicitari

- 1) Gli Enti, le organizzazioni sindacali, religiose, politiche, sportive, culturali, filantropiche, ecc. che intendono esporre cartelli per pubblicizzare ogni loro manifestazione, devono farne domanda al Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda deve essere presentata e firmata dal responsabile o da un rappresentante della manifestazione.
- 2) E' consentita una esposizione massima di n. 30 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente, che trovano svolgimento nel territorio comunale. E' consentita una esposizione massima di n. 10 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente che trovano svolgimento in altri Comuni.
- 3) I cartelli mobili non dovranno superare le dimensioni di m. 0.70 x 1.00. Saranno consentite dimensioni superiori solo se adeguatamente motivate. I cartelli recanti la pubblicità delle manifestazioni di cui al 1° comma, potranno essere esposti sette giorni prima dell'inizio della manifestazione e dovranno essere rimossi il giorno successivo al suo termine.
- 4) La installazione dei cartelli deve essere eseguita dal titolare della autorizzazione o da un suo delegato, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale. I suddetti cartelli non dovranno in alcun modo costituire pericolo o limitare la visibilità per chiunque circoli sulle strade o a chi, provenendo da proprietà privata, vi si immetta.
- 5) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 12: Collocazione e caratteristiche dei cartelli

- 1) E' vietata la collocazione di cartelli mobili che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
- 2) Tutti i cartelli irregolari, abusivamente installati o sistemati in modo sconveniente saranno rimossi a cura della Amministrazione addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile della manifestazione pubblicizzata.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 13: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e 24 ore dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del successivo articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 14: Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso

vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati;
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine di scadenza previsto nella comunicazione trasmessa.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Atti vietati su suolo pubblico ed aree private ad uso pubblico

- 1) Sul suolo pubblico e nelle aree private ad uso pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere, animali o altri oggetti.
 - b) Eseguire attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone. Deteriorare immobili o elementi di arredo urbano. E' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art. 1 che nelle parti di comune o di altrui uso.
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali.
 - f) Bivaccare recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso, abbandonare o gettare a terra rifiuti di ogni genere (carta, lattine, ecc..).
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati.
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
 - j) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro nonché nei manufatti che costituiscono arredo urbano sul territorio comunale.
 - k) Effettuare, su tutto il territorio, la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio con apposizione del foglietto di propaganda sul parabrezza dei veicoli. È consentito il volantinaggio da mano a mano o a domicilio.
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto b) e d), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto g), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) E' vietato percorrere i marciapiedi ed i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli autorizzati.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

TITOLO III - CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17: Disposizioni di carattere generale

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento ATERSIR e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

- 1) Non è consentito il conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, anche se immesso in contenitore destinato al rifiuto indifferenziato, di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o di rifiuti per i quali è stata attivata una specifica filiera per la raccolta differenziata.
- 2) I rifiuti debbono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori (cassonetti o luoghi di raccolta). È fatto espressamente divieto di depositare rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico, inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale (a lato dei cassonetti).
- 3) È fatto espressamente divieto di depositare rifiuti urbani ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico, inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi, nonché nei pressi delle isole ecologiche. I rifiuti ingombranti devono essere smaltiti tramite il ritiro a domicilio o il conferimento alla stazione ecologica.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 312,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2) e 3) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 600,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18: Obblighi dei concessionari occupanti le aree pubbliche

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività del mercato settimanale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. La pulizia dell'area è a totale carico dell'esercente il quale ha l'obbligo di provvedervi immediatamente.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Disposizioni riguardanti i gestori di negozi e utilizzo dei cestini

- 1) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali produttive di beni o servizi, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, titolari o preposti di sale giochi, centri di telefonia, internet - point, circoli privati,

produttori agricoli, devono provvedere a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività.

- 2) È vietato altresì depositare rifiuti urbani solidi e liquidi nei cestini portarifiuti ubicati nelle diverse zone dei portici, dei giardini pubblici, ecc.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 ad € 312,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

Art. 20: Trasporto di materiali

- 1) Il trasporto di materiali di facile dispersione, quali terra, detriti, sterpaglie, carta, cartone, sostanze in polvere, materiali liquidi o semiliquidi deve essere effettuato su veicoli atti o predisposti affinché sia evitato il pericolo di dispersione o la caduta al suolo.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo di provvedere con immediatezza alla pulizia del suolo ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21: Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 21bis : Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree dismesse o che versano comunque in stato di abbandono, sono tenuti ad assicurarne sempre e comunque la regolare manutenzione e la custodia, anche al fine di evitare occupazioni abusive, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti ed ogni altra situazione che possa creare allarme sociale e

degrado urbano, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana;

- 2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione regolamentare rilevata, l'organo accertatore inviterà mediante uno specifico atto di diffida, il proprietario, il locatario e il concessionario dell'immobile o delle aree dismesse o che versano comunque in stato di abbandono, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento della violazione rilevata, che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00 fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato nel verbale di accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Art. 22 : Scavi e posa delle condutture sul suolo pubblico

- 1) La posa e la riparazione delle condutture dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del metano, delle linee telefoniche e dei collegamenti con la rete fognaria, devono essere oggetto di apposito provvedimento, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per riparare i guasti cagionati dagli scavi e dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei sostegni e delle condutture, ripristini del suolo durante e dopo la esecuzione dei lavori, gli intonaci, ecc.
- 3) Qualora vengano eseguiti scavi sulle strade, il primo ripristino deve essere eseguito immediatamente affinché siano eliminate cause di pericolo per la circolazione.
- 4) Nel caso in cui il primo ripristino non venga eseguito con l'asfaltatura, il concessionario ha l'obbligo di eseguire costantemente la necessaria manutenzione per eliminare le condizioni di pericolo.
- 5) Qualora, anche a distanza di un tempo indefinito e fino a quando l'Amministrazione non assuma in carico le zone interessate, gli scavi si abbassino o vengano a manifestarsi condizioni di pericolosità il concessionario è responsabile del ripristino e degli eventuali danni causati a persone o cose.
- 6) I concessionari, prima, durante e dopo la esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle istruzioni che saranno impartite nel provvedimento di concessione e dovranno notificare al Sindaco il giorno in cui verrà dato inizio ai lavori. Gli stessi concessionari dovranno altresì concordare con l'Ufficio Tecnico e con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per la esecuzione dei lavori stessi.
- 7) Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui alle norme precedenti, non presentassero sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile dispone la immediata riparazione o sostituzione in modo da evitare inconvenienti o pericolo a spese del proprietario o del concessionario.
- 8) L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione e a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale necessario a loro spese.
- 9) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri - scarico nelle caditoie

- 1) Durante le occupazioni di suolo pubblico e per effetto della esecuzione di lavori sul suolo e nel sottosuolo in prossimità e in corrispondenza delle caditoie o delle immissioni nelle fognature, è vietato lo scarico e la immissione di qualsiasi materiale solido e di acque mescolate a sabbia o cemento che possano essere causa di otturazione o di intasamento al regolare deflusso delle acque piovane.
- 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e gli odori.

- 3) Nel centro storico le operazioni di vuotatura e di espurgo devono essere eseguite dalle ore 08:00 alle ore 20:00, salvo comprovate esigenze di carattere igienico sanitario, da comunicare preventivamente al Comando di Polizia Locale.
- 4) Le violazioni di cui ai comma 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 24: Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici ed i cassonetti. Il Sindaco disporrà per la immediata pulizia e cancellazione a spese del trasgressore.
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici.
 - c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni politiche, sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte, se non in contrasto con altre norme.
- 2) Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Cura del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto negli articoli successivi, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 2) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 4) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri..
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 26: Sgombero neve

- 1) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio

aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali. Le siepi vive che sorgono all'interno delle proprietà private ubicate in corrispondenza di curve o di crocevia non devono superare l'altezza di cm. 70 dal piano stradale o comunque devono essere mantenute ad una altezza tale affinché non sia impedita o limitata la visibilità alla circolazione stradale.
- 3) Sono fatte salve le norme di cui all'art. 29 del Codice della strada.
- 4) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.28: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio, per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e, per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m.l. e da € 100,00 a € 500,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte superiore a 10 m.l., nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 52,00 a € 312,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli gocciolanti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli sopra spazi ed aree pubbliche.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32: Divieto di esercizio di attività artigiane sul suolo pubblico

- 1) Sulle strade di pubblico transito destinate alla circolazione dei veicoli a motore, è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività artigianale o comunque esercitare qualsiasi attività sul suolo pubblico, senza l'autorizzazione del Sindaco.
- 2) Sono altresì vietate, nei luoghi pubblici, le riparazioni di veicoli ad eccezione per i casi fortuiti o di forza maggiore.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33: Danneggiamento delle strade

- 1) Durante il transito sulle strade pubbliche le ruote dei veicoli e gli attrezzi ad essi collegati devono essere tenuti puliti onde evitare ogni possibile spargimento di materiali (terra, erbaggi, letame, ecc....) che possono causare pericolo per la circolazione o danni alla sede stradale.
- 2) Il materiale cosperso dovrà essere raccolto a cura del trasportatore. La pavimentazione dovrà essere lavata nei casi in cui si verifichi imbrattamento o insudiciamento.
- 3) E' vietato transitare nelle pubbliche vie con qualsiasi mezzo che possa arrecare danni alla pavimentazione stradale. Chiunque, violando la presente disposizione, arrechi danni alla pavimentazione stradale, oltre alla sanzione prevista, è tenuto ad eseguire i conseguenti ripristini.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34: Fumaioli e canne fumarie

- 1) I fumaioli, le canne fumarie e le condutture di gas incombusti o inquinanti, devono essere realizzate ad una altezza superiore ai tetti delle case limitrofe. Le canne fumarie devono essere periodicamente pulite.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e con l'obbligo dell'adeguamento alla norma.

Art. 35: Depositi nelle proprietà private

- 1) Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato depositare qualsiasi tipo di materiale che nuoccia all'estetica o al decoro della città.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 36: Getto di materiale di demolizione

- 1) E' vietato gettare dall'alto sulla pubblica via o in luoghi ad essa adiacente, sia dai ponteggi che dagli edifici o cantieri, i materiali di demolizione.
- 2) Tali operazioni devono essere eseguite utilizzando appropriati strumenti o accorgimenti per evitare pericolo, rumori e l'espandersi di polvere.
- 3) Durante la esecuzione di lavori edili o di qualsiasi altra operazione o attività non è consentita la diffusione o lo spargimento di polveri che possono determinare nocumento e disagio per le persone e comunque superare la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice civile.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO IV: USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 37: Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per aree adibite a verde pubblico si intendono:

- Gli spazi adibiti a verde di arredo nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini. Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali;
- Gli spazi adibiti a verde di servizio con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali: parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea, coltivata, comprendente alberi, arbusti e fiori.
- Gli spazi verdi ad evoluzione naturale, privi di attrezzature o arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

Art. 38: Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- 1) installazione di strutture fisse al suolo;
- 2) organizzazione di gare sportive;
- 3) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- 4) raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione;

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata

Art. 39: Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Fatti salvi i termini diversi previsti dal Comune per il normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 40: Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- 1) arrecare disturbo o pericolo con lo svolgimento di attività sportive organizzate sia a livello agonistico che amatoriale;
- 2) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- 3) arrecare disturbo con grida e/o rumori di ogni genere, compresi gli strumenti sonori o musicali, dopo le ore 23,00;
- 4) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 5) soddisfare i propri bisogni fisiologici all'interno delle aree adibite a verde pubblico;
- 6) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico o adibire le panchine a giaciglio;
- 7) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde pubblico oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
- 8) calpestare il manto erboso con veicoli o mezzi di qualsiasi tipo, o porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
- 9) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- 10) collocare senza autorizzazione, standardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari nelle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
- 11) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio ivi compresi i laghetti;
- 12) servirsi delle fontane o dei laghetti per lavare veicoli, cose ed animali;
- 13) accendere fuochi, bracieri, griglie e barbecue, se non espressamente autorizzati, ovvero nelle aree pubbliche appositamente attrezzate.

Le violazioni ai commi 1), 2), 3), e 4) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Le violazioni ai commi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni dei commi 1), 3), 5), 6), 10), 11), 12) e 13) del presente articolo comportano inoltre l'obbligo della cessazione dell'attività vietata e/o della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La violazione del comma 8) (seconda parte) del presente articolo, comporta inoltre la rimozione del mezzo con deposito presso la Ditta esecutrice, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del proprietario del veicolo.

Art. 41: ANIMALI

1) Nelle aree adibite a verde pubblico, è vietato lasciare circolare liberamente gli animali ed è fatto obbligo di raccogliere le loro deiezioni.

2) E' vietato l'accesso dei cani nelle aree attrezzate con i giochi per i bambini, ed è fatto divieto di deiezioni nel raggio di 100 metri dalle stesse aree.

- 3) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree verdi appositamente attrezzate (aree di sgambamento) ed identificate mediante tabelle collocate all'interno delle aree adibite a verde di servizio.
- 4) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.
- 5) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento di cani per la difesa o attacco.
- 6) E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
- 7) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.
- 8) Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti, è vietato svolgere ogni attività di pesca, se non autorizzata in modo specifico.
- 9) E' vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere alla fauna presente nei parchi.
- 10) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non ammessa e/o la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42: Veicoli a motore

1. Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato introdurre qualsiasi veicolo a motore, anche se spinto a mano o trainato.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
4. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli a motore indispensabili per il montaggio, smontaggio o per l'approvvigionamento, di attrezzature e beni di varia natura, legati ad iniziative regolarmente autorizzate presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, purché la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario ad espletare le attività di cui sopra.
5. Le violazioni al comma 1) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita
6. Le violazioni al comma 2) e 4) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

Art. 43: Velocipedi, Acceleratori di andatura "Personal Transporter"

- 1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare e sostare con i velocipedi sul manto erboso;
- 2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale, l'uso di velocipedi, acceleratori di andatura (p.es.: pattini a rotelle, monopattini, ecc.), nonché di c.d. "Personal Transporter", sviluppanti velocità inferiore ai 6 Km/h, è consentito sui vialetti interni di attraversamento.
- 3) Gli utilizzatori di cui al punto precedente, dovranno in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa ai pedoni. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita

Art. 44: NORMA GENERALE

- 1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati

dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

TITOLO V - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 45: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 46: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 47: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito, ed in particolare si deve evitare la caduta di acqua su area pubblica o aperta al pubblico.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 48: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o altro ovvero imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49: Accensioni di fuochi

- 1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio dell'unione, compresi fuochi liberi di sterpaglie, scarti di potatura, siepi, erba degli argini di fossi, di scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili o provenienti dalle lavorazioni o trasformazioni industriali o artigianali, con particolare riferimento a materiali

non biodegradabili, materiali plastici, gomma, oli, petroli e rifiuti solidi in genere. Il presente divieto non si applica nei casi espressamente previsti da normative, statali, regionali, o locali, secondo le modalità ivi previste.

- 2) È fatto salvo quanto previsto per la distruzione di piante o porzioni di esse per motivi fitosanitari, colpite da patologie per le quali la normativa di settore espressamente disponga l'eliminazione in loco per mezzo del fuoco (es. piante colpite dal "colpo di fuoco batterico"), documentati dal Consorzio Fitosanitario provinciale.
- 3) Su aree private è consentita l'accensione di fuochi limitatamente all'alimentazione controllata di barbecue, caldaie ed analoghi.
- 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt.100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi nonché le norme igienico sanitarie.
- 7) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando sia spento.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50: Tutela della quiete

- 1) Nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private, nei locali di ritrovo pubblici o privati, nelle private abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie, che arrechino disturbo ai vicini
- 2) E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 08,00, qualora arrechino disturbo al vicinato, salvo espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Nella medesima fascia oraria è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo il possesso di espressa autorizzazione in deroga
- 4) Nei centri abitati, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo, di cani o di altri animali domestici o da cortile, porre in essere ogni rimedio possibile affinché non arrechino disturbo, alla quiete ed al riposo dei vicini.
- 5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa, salvo espressa autorizzazione in deroga, non potrà protrarsi oltre le ore 23,00, eccetto il venerdì ed il sabato in cui non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.
- 6) In occasione di manifestazioni, spettacoli, feste politiche e religiose che trovano svolgimento nelle sale o ritrovi al coperto, devono essere adottate le necessarie cautele affinché non vengano propagati verso l'esterno suoni e rumori. Qualora tali manifestazioni o feste autorizzate trovino svolgimento all'esterno o all'aperto, i rumori, i suoni, i canti, ecc., devono cessare entro le ore 24,00 fatta salva espressa autorizzazione in deroga
- 7) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.
- 8) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale per "disturbo"

deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

- 9) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 51: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni possono essere usati solamente apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
- 2) Nelle strade pubbliche o nelle aree private, ai conducenti di veicoli a motore è vietato provarne il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", creando rombi, scoppi e rumori inutili.
- 3) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 52: Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale dietro specifica istanza ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 53: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 54: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati

in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Sulle aree di cui all'art. 1 comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €150,00 .

Art. 55: Uso di "cannoncini" o dissuasori sonori per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati ad una distanza inferiore ai 100 metri dagli edifici abitativi (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi) 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) I cannoncini dovranno essere posizionati con bocca di sparo non orientata verso le abitazioni. Ne è consentito l'utilizzo dall'alba al tramonto nella fascia oraria dalle 7.00 alle 21.00, con cadenza di sparo non inferiore a tre minuti. E' vietato pertanto l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 56: Uso dei "cannoni" antigrandine ad onde d'urto

- 1) L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:
 - divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine
 - ubicazione del dispositivo il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi
 - periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
- 2) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 57: Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

- 3) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 58: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, al fine di prevenire la diffusione e la riproduzione di insetti nocivi e molesti (es. zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) All'interno delle aree e degli spazi aperti sia privati che pubblici, comprese aree agricole, terrazzi e balconi, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 59: Sosta o fermata di veicoli a motore

1) È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata ai passaggi a livello o dovute a qualunque causa diversa dalla normale dinamica della circolazione stradale.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto (es.: mezzi di emergenza, istituti di vigilanza, ecc.);
 - i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 60: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. L'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

TITOLO VI - BENESSERE ANIMALE

Art. 61: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli alimenti per gli animali devono essere conservati e distribuiti in modo tale da evitare il richiamo di animali indesiderati (topi, ratti, insetti, ecc.), ed in generale ogni situazione di criticità igienico-sanitaria.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 62: Custodia tutela e pascolo degli animali

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale e Civile, nonché dalle norme statali, regionali e locali in materia di conduzione, gestione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori degli

stessi devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono gli animali e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo, danno, rischio per l'incolumità delle persone, o problemi igienico sanitari al vicinato.

- 2) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 3) E' fatto divieto ai proprietari o possessori di animali da gregge il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- 4) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 5) Le violazioni di cui al comma 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 e la violazione di cui al comma 4).

Art. 63: Detenzione di animali da reddito

- 1) Nel centro abitato è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo. Tali animali, fuori dai centri abitati, possono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato, fatte salve le attività già insediate all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 64: Detenzione di cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti ad:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio, che dovrà avere una lunghezza non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree di sgambamento per cani individuate dai comuni;
 - b) raccogliere le feci in ambito urbano ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - e) usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola;
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, impedendo loro ad esempio, di sporgersi oltre la recinzione, siepe ecc.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
7. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani in dotazione alle forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
9. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
10. La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
11. La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
12. La violazione di cui al comma 7) comporta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00.

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 65: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 66: Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico - edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 67: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata solamente con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi, e a condizione che la sosta non superi il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.
- 3) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 5) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre che:
 - a) L'attività di vendita è vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
 - 1) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo.
- 6) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 7) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, e provvedere al corretto smaltimento, secondo le norme previste dal Comune nel quale si esercita la vendita.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 10) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 11) Salvo che la violazione non sia già disciplinata dal Decreto Legislativo 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 68: Commercio su aree pubbliche - regime della aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non inquinanti.
- 4) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 69: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al comma 1) è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento per l'occupazione per lo spazio pubblico e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per l'occupazione per lo spazio pubblico, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 70: Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle prescrizioni contenute dal Regolamento per l'occupazione per lo spazio pubblico e della relativa autorizzazione.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione.
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 71: Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

- 1) Fermo restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.
- 2) Il valore simbolico che lo scambista eventualmente attribuisce alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo. Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/1940, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 500,00.
- 3) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio);
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 72: Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Agli esercenti di bar - caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione immediata della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 73: Pubblicità dei prezzi

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio), dal Decreto Legislativo 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/06/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28.05.1999).
- 4) Per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 114/98 e dal Decreto Legislativo 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

Art. 74: Materiale Pornografico

- 1) E' vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 500 da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.
- 2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 con l'obbligo di rimozione immediata del materiale.

Art. 75: Mestieri girovaghi

- 1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, e mestieri analoghi senza previa comunicazione indirizzata alla Polizia Locale, almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
- 2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 76: Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è altresì responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VIII - ATTIVITÀ VARIE

Art. 77: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato. Se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata conformemente alle prescrizioni indicate dal Settore Qualità Urbana del Comune.
- 3) E' fatto altresì obbligo al proprietario di mantenere affisso all'interno degli edifici il numero degli interni.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 78: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dalle norme in materia di rifiuti, per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 6) Le violazioni di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 79: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e offensiva.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 80: Artisti di strada

- 1) Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono, in spazi pubblici o aperti al pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari), gratuitamente o accettando una libera offerta dello spettatore.
- 2) Fatto comunque salvo quanto previsto da altre normative, l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire, in particolare, nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine

di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Tale attività può essere esercitata previa comunicazione almeno 2 giorni prima alla Polizia Locale.

- 3) L'omessa comunicazione alla Polizia Municipale dello svolgimento dell'attività è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 81: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al 2° comma del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 82: Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nei corsi d'acqua è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 83: Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni, muri o qualsiasi altro riparo posto a chiusura e protezione delle strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc.
- 2) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 84: Contrassegno dell'Ente locale

- 1) E' vietato usare lo stemma dell'Ente locale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi pubblici per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione dell'Ente locale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO IX - DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI

E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ

ART. 85: Campo di applicazione e principi generali

- 1) Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86 e 110 del R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modifiche, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dall'art. 180 e seguenti del R.D. 6/5/1940 n. 635 recante il regolamento di esecuzione dello stesso T.U. e da altre specifiche normative statali, il presente regolamento disciplina le modalità di apertura, subingresso, trasferimento di sede, variazione di superficie e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse nonché le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali, compresi quelli per l'esercizio dei giochi di abilità a distanza, le sale scommesse, le agenzie per la raccolta delle scommesse e le sale bingo.
- 2) Con il presente regolamento le amministrazioni comunali perseguono i seguenti obiettivi e finalità:
 - a) trasparenza e qualità del mercato;
 - b) libera concorrenza e qualità di impresa;
 - c) tutela degli utilizzatori ed in particolare di fasce più vulnerabili di consumatori;
 - d) prevenzione delle forme di gioco "compulsivo", "problematico" e "patologico"
 - e) tutela dell'ordine pubblico;
 - f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede e variazione di superficie;
 - g) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni vigenti;
 - h) controlli e vigilanza.

ART. 86: Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - "esercente": il titolare di licenza di cui agli art. 86 o 88 del TULPS;
 - "gestore": chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed associazioni di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
 - "utente": il giocatore.
- 2) Per "sala pubblica per biliardi", in seguito chiamata "sala biliardi", si intende un locale aperto al pubblico, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e dotato di almeno 4 tavoli da gioco.
- 3) Per "sala pubblica per giochi leciti", in seguito chiamata "sala giochi", si intende un locale o un'area aperta al pubblico allestiti specificatamente per lo svolgimento:
 - a) di giochi leciti e dotati di almeno n. 6 apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad altri apparecchi di cui alla lettera c);
 - b) di giochi leciti, compresi i tornei di gioco o altri giochi di ruolo;
 - c) di giochi leciti meccanici, elettromeccanici e altri giochi non rientranti nelle tipologie dei cui ai commi 6 e/o 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., quali, ad esempio: biliardi, biliardini, flipper o juke-box.
- 4) Per "installazione e gestione di apparecchi da gioco" s'intende l'attività secondaria esercitata da titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed associazioni che installano o consentono a gestori terzi l'installazione nel proprio locale di un numero massimo di 5 apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.
- 5) Per esercizi già autorizzati all'installazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, lettera c) dello stesso T.U.L.P.S. non necessitano di ulteriore autorizzazione, s'intendono i seguenti:

- a) esercizi autorizzati ai sensi della legge Emilia-Romagna 26/7/2003 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (bar, caffè, ristoranti, fast food, osterie, trattorie e simili);
- b) stabilimenti balneari;
- c) strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4 della legge Emilia-Romagna n. 16 del 28/7/2004 e successive modificazioni ed integrazioni comprendenti alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici.
- d) sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, del T.U.L.P.S.;
- e) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che esercitano anche attività di somministrazione alimenti o bevande ai sensi del DPR 235/2001;
- f) sale bingo di cui al D.M. 31/1/2000 n. 29;
- g) agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38 comma. 2 e 4 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in L. 4/8/2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici e in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS.

I "punti di commercializzazione", cioè gli esercizi che vendono ricariche per le "carte gioco" e/o mettono a disposizione terminali di gioco per il collegamento con il concessionario autorizzato, non necessitando della licenza ex art. 88 TULPS, qualora intendano installare apparecchi di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 110 del TULPS devono presentare apposita S.C.I.A. alla stregua degli esercizi di cui al precedente comma 4.

- 6) Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 comma 4 del Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (aams) del 27/10/2003 che prevede "Negli esercizi di cui ai commi 1 (bar ed esercizio assimilabile), comma 2 (ristorante ed esercizio assimilabile), comma 3 (stabilimento balneare), comma 7 5 (esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi) e comma 8 (circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili) dell'articolo 2, gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, commi 6 del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie", si stabilisce che gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110 devono essere separati da uno spazio minimo di almeno metri 1,5.

ART. 87: Caratteristiche dei giochi

- 1) I giochi disciplinati dal presente Regolamento devono rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dalla Legge 6/10/1995, n. 425, dall'art. 22 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni e dalla relativa normativa di attuazione.
- 2) Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto direttoriale 8.11.2005 n. 133/UDG esternamente a ciascun apparecchio di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:
 - a) il costo della partita;
 - b) le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - c) l'età minima del giocatore consigliata per l'utilizzo del gioco.
- 3) L'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco è consentita nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano il settore.
- 4) Non è soggetta al presente Regolamento l'installazione e la gestione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e la loro presenza non è conteggiata ai fini dell'art. 3 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (aams) del 27 ottobre 2003 che prevede che in talune tipologie di esercizi l'offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi che consentono vincite in denaro.

ART. 88: Caratteristiche dei locali

- 1) I locali adibiti a sala giochi, a sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal R.U.E.,

devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16/1/2003 n. 3 e successive modifiche recante la normativa sulla tutela della salute dei non fumatori. I medesimi esercizi devono, comunque, essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, con antibagno.

- 2) Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i locali adibiti a sala giochi, a sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, recante il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., devono essere sorvegliabili. Tale requisito si intende posseduto se sussistono le condizioni previste dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994 n. 534 (riportate in calce al presente Regolamento).
- 3) E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
- 4) Nelle sale giochi, sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse è ammessa l'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

ART. 89: Requisiti logistici

- 1) Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 6, le sale giochi, come definite all'art. 2, comma 3 lettera a), le sale bingo di cui al D.M. 31/1/2000 n. 29 nonché le agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38 comma. 2 e 4 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in L. 4/8/2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici e in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS devono rispettare, altresì quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
- 2) Le sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse individuate al comma 1 devono essere distanti almeno 500 metri dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dai luoghi di culto, dagli impianti sportivi, dalle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, dalle strutture ricettive per categorie protette, dai luoghi di aggregazione giovanile e oratori. La misurazione delle distanze deve essere effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile, seguendo il percorso pedonale più breve.
- 3) Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 5/2013 e succ.mod. e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter dell'art.6, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis dello stesso art.6 della Legge regionale n.5/2013 e succ.mod.

ART. 90: Disciplina del gioco delle carte e dei giochi leciti

- 1) Il gioco delle carte e di altri giochi leciti di società, l'installazione del biliardo, del calciobalilla e di altri apparecchi da gioco meccanici e automatici esercitati come attività accessoria all'interno di pubblici esercizi ed esercizi commerciali sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con effetto immediato ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 della L. n. 241/90. La SCIA deve essere presentata utilizzando la specifica modulistica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
- 2) In caso di circoli privati la SCIA d'esercizio dei giochi leciti di cui al comma 1 deve essere presentata solo se i giochi si svolgono negli stessi locali in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti o bevande. Negli altri locali, anche se comunicanti con il locale adibito alla somministrazione, lo svolgimento dei giochi e l'installazione e/o l'esercizio dei predetti apparecchi è libera. Invece, per quanto riguarda l'installazione degli apparecchi di cui

all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., sempre nei circoli privati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata solo per gli apparecchi collocati in locali diversi da quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande.

- 3) Poiché gioco delle carte e di altri giochi leciti di società di cui al comma 1 non sono configurabili come "apparecchi da gioco", la loro presenza non è conteggiata ai fini dell'art. 3 del Decreto Direttoriale aams del 27 ottobre 2003 che prevede che in talune tipologie di esercizi l'offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi che consentono vincite in denaro.

ART.91: Apparecchi installabili

- 1) I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS possono essere installati nei pubblici esercizi definiti al precedente art.86 comma 5 nel rispetto delle norme stabilite con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (aams) ai sensi del combinato disposto dell'art. 110, comma 3 del TULPS e dell'art. 22, comma 6 della Legge n. 289/2002. Ferma restando la specifica competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, sono applicabili il decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'aams del 27/10/2003 e il decreto del Direttore Generale dell'Aams emanato di concerto con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/01/2007, che stabiliscono il numero massimo di apparecchi o congegni che possono essere installati presso le diverse tipologie di punti vendita, di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi e le relative limitazioni e prescrizioni.
- 2) I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS possono essere installati in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli di cui al comma 1, in aree aperte al pubblico e in circoli privati ai sensi dell'art. 86 comma 3 del TULPS, così come modificato dalla legge 23/12/2005 n. 266, art. 1 comma 534. In tali casi il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e deve presentare preventivamente una dichiarazione d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 ad effetto immediato.
In mancanza della fissazione da parte del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del numero massimo di apparecchi installabili in tali tipologie di imprese, si applica quanto previsto per i bar ed esercizi similari.
- 3) Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto direttoriale AAMS 27.10.2003 è vietata l'installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

ART.92: Obblighi del titolare

- 1) L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., vidimata dal Dirigente competente, contenente l'elenco dei giochi vietati stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
 - b) un cartello recante la riproduzione degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176, 181 e 186 del R.D. 635/1940 (art. 180 regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940);
 - c) nelle sale da biliardo l'esercente deve esporre in modo visibile il costo della singola partita al biliardo ovvero il costo orario (art. 110, comma 1 T.U.L.P.S.).
 - d) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti (art. 12 D.Dir. 11.03.2003)

e) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere esposti, in modo visibile ed in lingua italiana: il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. (art. 2, comma 11 Decreto Direttoriale 4/12/2003 come modificato dall'art. 1 comma 5 del Decreto Direttoriale 19/09/2006.

- 2) L'esercente, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di giochi, ha l'obbligo:
 - a) di far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 (art. 110, comma 8 del T.U.L.P.S.);
 - b) di consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. soltanto ai maggiori di anni 14 (v. tabella giochi proibiti del Questore di Reggio Emilia), ovvero ai minori di tale età, purché accompagnati da un genitore o da un parente (o incaricato) maggiorenne.
 - c) di consentire l'accesso ai giochi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) soltanto ai maggiori di anni 14 (v. prescrizione presente nella tabella dei giochi proibiti del Questore di Reggio Emilia);
 - d) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (art. 100 T.U.L.P.S.);
 - e) di attenersi alle prescrizioni impartite dall'Autorità;
 - f) di rispettare l'orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale.
- 3) Secondo quanto disposto dall'art. 18 del RD 635/1940 le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca della licenza.
- 4) Nel caso in cui una società esercente l'attività di gestione di un esercizio di cui all'art 2, comma 2 o 3 (sala pubblica per biliardi o sala pubblica per giochi leciti) subisca modifiche riguardanti la natura giuridica, la denominazione o ragione sociale il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, la compagine sociale che comporti il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.
- 5) La nomina e la cessazione del rappresentante devono essere preventivamente comunicate al Comune a cura del legale rappresentante della società, utilizzando la modulistica fornita dal Comune o modello conforme. La comunicazione della nomina di un nuovo rappresentante deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ART. 93: Orari

- 1) La fascia oraria di apertura delle sale giochi, delle sale biliardi, delle sale bingo e delle agenzie di scommesse è fissata con apposita ordinanza del Sindaco. Nella stessa ordinanza, o con altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- 2) In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti, di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica, per tutelare alcune fasce di consumatori e sovrintendere alla viabilità ed ad altri aspetti della realtà urbana potranno essere adottati provvedimenti specifici finalizzati a ridurre l'orario di apertura degli esercizi.
- 3) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi, della sala biliardo, della sala bingo e dell'agenzia di scommesse un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.
- 4) Ai sensi dell'art. 186 del R.D. 635/1940 l'esercizio degli apparecchi da gioco installati all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali è consentito esclusivamente nello stesso orario di apertura previsto per l'attività principale.

ART. 94: Sanzioni

- 1) Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
- 2) Per le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione da € 75,00 a € 450,00:
 - a) installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in modo che non siano separati da uno spazio minimo di almeno metri 1,5 dagli apparecchi di altre tipologie;
 - b) installazione all'esterno o al di fuori delle aree autorizzate di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - c) apposizione all'esterno della struttura di insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno della sala giochi;
 - d) installazione di apparecchi da gioco in numero superiore a quello massimo stabilito dai Decreti Direttoriali AAMS 27/10/2003 e 18/01/2007;
 - e) installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto;
 - f) omessa esposizione all'esterno della sala giochi del cartello degli orari.
- 3) Per le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00:
 - a) omessa comunicazione delle modifiche riguardanti la natura giuridica, la denominazione o ragione sociale il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio;
 - b) riduzione della superficie e la cessazione di una sala giochi o di una sala biliardi senza segnalazione (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 ;
- 4) Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981 n. 689, ad applicare le sanzioni e ad introitare i proventi. per le violazioni dell'art.86 6 T.U.L.P.S., per le violazioni dell'art.180 del Regolamento T.U.L.P.S.7 e per le violazioni alle norme del presente regolamento.
- 6) Per le violazioni degli artt. 8, 110 comma 8, del T.U.L.P.S e 186 del Regolamento del T.U.L.P.S. l'autorità amministrativa competente è il Prefetto; i proventi vengono introitati dallo Stato.
- 7) Per le violazioni dell' art. 110, comma 9 lett.c), lett. d) e lett. f) del T.U.L.P.S l'autorità amministrativa competente è il direttore dell'Ufficio Regionale dell'aams; i proventi vengono introitati dallo Stato.
- 8) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

TITOLO X - SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL AI MINORI

Art. 95: Limitazioni e Divieti

1. È vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
2. È vietato somministrare in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di sedici anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.
3. Chiunque vende e/o somministra bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
4. Oltre a quanto previsto dal codice penale, alle violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 1000,00euro ed in caso di recidiva una sanzione da 500,00 a 2000,00 euro e la sospensione dell'attività per 3 mesi (art 14.ter legge 125/2001).

5. La stessa sanzione si attua a chi pone in essere ci comportamenti vietati dai commi 1), 2), 3, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore, mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o in mancanza di persona incaricata di effettuare il controllo dei dati dei documenti anagrafici.

Art 96: Orari e prescrizioni

1. In relazione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche è stabilito quanto segue:
 - a) Pubblici esercizi: è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 Legge 29 luglio 2010 n.120).
 - b) Circoli privati: è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 Legge 29 luglio 2010 n.120).
 - c) Distributori automatici sia in PE sia in altri luoghi: è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 (art. 14 bis L. 125/2001).
 - d) Spazi e aree pubblici: è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 Legge 29 luglio 2010 n.120).
 - e) Esercizi di vicinato: è vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6 (comma 2-bis, art. 6 DL 117/2007).
2. Ai fini del presente regolamento la distinzione tra alcolici e superalcolici, è quella contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2001: "Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume".
3. I limiti di orario descritti per pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi di vicinato non si applicano alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
4. I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso l'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol e devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
 - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
 - b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Art 97: Regole generali

1. Gli artigiani possono vendere alcolici solo se di propria produzione e mai somministrarli;
2. Gli esercizi di vicinato non possono consentire il consumo sul posto di alcolici;
3. I distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati;
4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. (Art. 5, comma 2, Legge n. 287/1991 e leggi regionali);
5. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (Art. 15, comma 1, Legge n. 125/2001).

Art 98: Attività sanzionatoria

- 1 Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettando il divieto di vendita dalle 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
- 2 Nel caso venissero accertate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente;
- 3 Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle 24 alle 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

TITOLO XI - DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art.99: Introduzione della diffida amministrativa

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana stabilisce che nell'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali è possibile procedere all'applicazione dell'Istituto della Diffida Amministrativa, con le modalità indicate dalla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4, che ha introdotto nella Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21, l'art. 7-bis "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
2. La diffida amministrativa, come stabilito dalla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 è applicabile:
 - a) A tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;
 - b) a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune;
 - c) Alle violazioni previste da tutti indistintamente i Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative degli stessi (escluse quelle di natura contingibile ed urgente);
3. La diffida Amministrativa può essere applicata, nei casi sopra descritti, solo qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni; intendendo per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva all'accertamento della violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o i suoi effetti. In questo caso l'applicazione della diffida amministrativa è prevista indipendentemente dal fatto che per la violazione contestata sia prevista una sanzione amministrativa accessoria.

Art.100: Applicazione

- 1) La diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell'art. 7-bis della LR. n. n. 21/1984 e più precisamente:
 - a) la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
 - b) essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni;
 - c) qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento della violazione;
 - d) la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;
 - e) la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
 - f) la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

Art.101: Divieti e conseguenze

- 1) Ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4, viene stabilito:
 - a) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione nel quinquennio successivo alla data dell'accertamento;
 - b) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Unione Bassa Reggiana;
 - c) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;
 - d) Che un eventuale ricorso in opposizione del trasgressore/obbligato in solido nel merito verso comportamenti sanzionati amministrativamente e preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto, abbia effetto anche sulla diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

Art.102: Casi di esclusione

1. La diffida amministrativa non è applicabile:
 - a) In presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'articolo 110 del TULPS previste dal titolo VIII° del presente regolamento;
 - b) In presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate, previste dal titolo IX° del presente regolamento.

TITOLO XII - APPARATO SANZIONATORIO GENERALE.

Art.103: Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi è l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue l'obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Salvo che non sia possibile applicare una norma speciale, per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 104: Sospensione delle autorizzazioni

- a. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, il trasgressore in possesso di autorizzazione o concessione, potrà essere soggetto alla sospensione dell'autorizzazione o della concessione nei seguenti casi:
 - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o rimessa in pristino, conseguenti al fatto;
 - per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della autorizzazione.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 105: Abrogazioni di norme

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i provvedimenti sanzionatori precedenti e/o incompatibili con il medesimo.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni.

Art. 106: Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 107: Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 108: Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di grado superiore nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

ALLEGATO "A" ALL'ARTICOLO 6BIS DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del D.L. n. 14/2017, come previsto all'art. 6bis del presente Regolamento:

Sub-ambito Est:

Comune di Novellara

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Scuola materna "Lombardini" in Via Penelli, 8
 - Scuola dell'infanzia comunale "Arcobaleno" in Via Indipendenza, 19
 - Scuola dell'infanzia statale "Il girasole" in Strada Falasca, 1
 - Scuola primaria "Don Milani" in Via Campanini, 2
 - Scuola primaria "San Giovanni" in Piazzale De Curtis, 4
 - Scuola secondaria "Lelio Orsi" in Via Novy Jicin, 2
 - IPSSI "Mario Carrara" in Via Costituzione, 97/A
 - Asili Nido e scuola materna Santa Maria
- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco Augusto Daolio nel Quartiere "Armonia"
 - Parco Primavera in Via Ugo La Malfa inter. Via Nenni
 - Parco Vivaldo Poli in Via Vivaldo Poli
 - Parco Principessa ricompreso tra le Vie Biasiotto/Via Finotti/Via De Bernardi
 - Parco Vita ricompreso tra le Vie Goya/Via Raffaello Sanzio/Via Colombo (retro chiesa Fossetta)
 - Parco Via Valle in Via Valle
 - Parco Olimpia ricompreso tra le Vie Poncielli/ Via Dello Sport
 - Parco Castello ricompreso tra le Vie Sancti Spiritus/ Via Campodimele
 - Area verde Via Falasca di Via Falasca
 - Parco Prati della Fiera di Piazza Prati della Fiera
 - Area verde Piazza Resistenza di Piazza Resistenza
 - Parco San Giovanni di Piazza De Curtis
 - Area verde basse della Rocca ricompresa tra le Vie Indipendenza/Via della Libertà
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai presidi sanitari:**
 - Azienda Speciale Millefiori di Via Costituzione, 7
 - Sede Croce Rossa e Guardia Medica di Largo Solidarietà e Pace
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Complesso monumentale circoscritto dalle Vie Indipendenza, Via Libertà, Via Lelio Orsi, Piazza Mazzini, Via Penelli, Via Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, Piazza Unità D'Italia, Piazza Marconi, Via De Amicis, all'interno delle quali sono collocate la "Rocca dei Gonzaga", la Collegiata Santo Stefano, e il Monumento ai Caduti
 - Complesso "ex macello" di Via Mascagni, 13
 - Tomba di Augusto Daolio presso il Cimitero di Novellara capoluogo in Via Toscanini
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione dei treni e degli autobus di Piazzale Prampolini

- Fermata treno San Giovanni sulla linea Guastalla – Reggio Emilia in Via Pelgreffi
- Stazione treno Santa Maria in Via Leonardo da Vinci
- Stazione San Bernardino
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Mercato settimanale in Piazza Unità d'Italia, Corso Garibaldi, Via Roma, Via Costa
 - Mercato contadino in Corso Garibaldi
 - Fiera San Cassiano nelle strade: Piazza Unità d'Italia, Piazza C. Battisti, Corso Garibaldi, Via Roma, Via Costa, Via Fratelli Manfredi, Via Cantoni, Via Cavour

Comune di Reggiolo

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Scuola Primaria De Amicis di Via XXV Aprile
 - Area Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" ricompresa tra le Vie Volta, Via IV Novembre, Piazza Carlo Santachiara, Piazzale Regina Margherita
- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco Sartoretti
 - Parco di Via Albinoni
 - Parco Chico Mendez in Via Ravel
 - Parco delle Pradelle
 - Parco Salici
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Area monumentale centro storico delimitata da Piazza Martiri, Via Roma, Via Cantone, Via IV Novembre, Via Toscanini, Via XXIV Luglio, Via Regina Margherita all'interno della quale insistono
 - o Parco Sartoretti
 - o Monumento "La Rocca"
 - o Teatro Municipale "Giovanni Rinaldi"
 - o Auditorium Fellini e Scuola di Musica G. Rinaldi
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di seguito individuate:**
 - Stazione dei Treni Villanova di Reggiolo parcheggio in via SP 43
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Piazza Martiri, via Roma, via Cantone, via IV Novembre, via Toscanini, via XXIV Luglio, via Regina Margherita)

Sub-ambito Nord:

Comune di Gualtieri

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Nido d'infanzia Comunale di Via Di Vittorio, 9
 - Scuola d'infanzia "Il sole" di Via Cabina, 2
 - Scuola d'infanzia "S.Alberto" di Piazza IV Novembre
 - Scuola d'infanzia "L'arcobaleno" di Strada Provinciale 63R, 174
 - Scuola Primaria di Gualtieri di Via Dante Alighieri, 10
 - Scuola Secondaria di I Grado di Via Cabina, 2

- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco "Il Ciliegio" di Via Martinella
 - Parco "Al Caldaren" di Viale Po
 - Parco "Cento Violini" di Via Cento Violini
 - Parco "Greppi" di Via Famiglia Rossi e SP63R
 - Parco pubblico di via Fam. Rossi (Santa Vittoria)
 - Parco "giardino segreto" di via Alighieri
 - Parco di piazza Cavallotti
 - Parco delle ex scuole di Pieve Saliceto in via Pieve
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Area monumentale centro storico delimitata da Via Giardino, Via Codisotto a Mane, Via Codisotto a Sera, Via Fattori, Piazza Cavallotti, Via Vittorio Emanuele, all'interno della quale insistono
 - Palazzo comunale
 - Palazzo Bentivoglio
 - Piazza Bentivoglio
 - Parrocchia S.M. della Neve
 - Villa Malaspina Guarienti
 - Chiesa di S. Andrea
 - Chiesa Concezione
 - Casa Museo Antonio Ligabue in Via Giardino, 27
 - Palazzo Greppi (Santa Vittoria)
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione Ferroviaria di Gualtieri in Via Marconi
 - Stazione Ferroviaria di Pieve Saliceto in Via Ghiarone
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Mercato del Venerdì a Gualtieri in Piazza Bentivoglio
 - Mercato del Giovedì di Santa Vittoria in SP63R fronte Palazzo Greppi

Comune di Guastalla

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Scuola d'infanzia "Arcobaleno" di Via Papa Giovanni XXIII
 - Scuola d'infanzia "Iride" località Pieve in Via Rosario, 16
 - Scuola d'infanzia "Bambino Gesù" località Pieve in Via Rosario 1/2
 - Scuola d'infanzia "Benassi" località San Martino in Via Tolomeo, 6
 - Scuola d'infanzia "Minelli-Borella" località San Giacomo in Via Ponte Pietra, 16
 - Materna Parroc. "San Girolamo" località San Girolamo in Via Peroggio, 3
 - Materna Parroc. "San Rocco" località San Rocco in Via Chiesa, 2
 - Scuola primaria località Pieve in Via Rosario, 1/3
 - Scuola primaria località San Martino in Via delle Ville, 15
 - Istituto Comprensivo "Ferrante Gonzaga" di Via Affò, 1/3
 - Istituto Suore Orsoline di Corso Garibaldi, 20
 - Scuola secondaria di II grado "B. Russell" di Via Sacco e Vanzetti, 1
 - I.P.S.S.I. "M. Carrara" di Via Sacco e Vanzetti, 1
 - C.F.P. Bassa Reggiana

- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco Pascoli di Via Pascoli
 - Parco Nizzola di Via Allende – Donatori del Sangue
 - Parco Lido Po di Viale Lido Po
 - Giardini Pubblici di Piazza Martiri Patrioti – Viale Minzoni
 - Parco Papa Giovanni XXIII di Via Papa Giovanni XXIII
 - Ecoparco “Pertini”
 - Parco Comunità Europea, località Pieve in Viale Comunità Europea
 - Parco Palatucci, località Pieve in Via Palatucci
 - Parco San Martino, località San Martino in Via Copernico
 - Parco San Girolamo, località San Girolamo in Via Muliono – Via Pizzamiglia
 - Parco Tagliata, località Tagliata in Via Bonazza – Via Don Otello Lupi
 - Parco San Giacomo, località San Giacomo in Via Roncaglio Superiore
 - Parchetto di San Giorgio;
 - Parco adiacente al Primo Maggio;
 - Parco Baccanello via San Giuseppe/Via Mariotti;
 - Parco Via Aldo Moro
 - Parco Nizzola P.zza Resistenza
 - Parco Via Caduti di Nassiriya
 - Parco San Rocco (sia circolo sia via Chiesa);
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai presidi sanitari:**
 - Ospedale Civile di Guastalla in Via Donatori del Sangue, 1
 - Ex Ospedale Civile di Guastalla in Via Piave, 4
 - Ser.t. di Guastalla in Via Circonvallazione, 29
 - Residenza Arca del Fiume località Pieve in Via Salvo d'Acquisto, 5
 - Medicina 2000 Piazza Primo Maggio
 - Casa di Comunità in largo Gramsci
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Area monumentale centro storico delimitata da Via Circonvallazione, Via Cisa Ligure (tratto compreso tra Circonvallazione e Zibordi), Via Zibordi, Via Foscolo, Viale Cappuccini, all'interno della quale insistono
 - Palazzo ducale e giardini
 - Palazzo comunale
 - Concattedrale di Guastalla
 - Chiesa dei Servi
 - Chiesa della Morte
 - Monumento ai Caduti
 - Chiesa Beata Vergine della Porta
 - Torre civica (Campanon)
 - Piazza Mazzini
 - Piazza Garibaldi
 - Teatro Comunale “Ruggiero Ruggieri”
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione Ferroviaria di Guastalla in Piazza Marconi
 - Stazione Ferroviaria di San Giacomo in Via Roncaglio Superiore
 - Stazione Ferroviaria di Tagliata in Via Staffola

- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**

- Mercato del mercoledì di Via Gonzaga
- Mercato del giovedì di Via Passerini
- Mercato del sabato Via Gonzaga
- Aree utilizzate per fiere e pubblici spettacoli:
 - Piazza Mazzini;
 - Piazzale Ragazzi del Po;
 - Piazza Matteotti;
 - Piazza Martiri Patrioti;
 - Piazza Garibaldi;
 - Piazza Mons. Bagnoli;
 - Piazza Primo Maggio;
 - Largo Gramsci;
 - Via Gonzaga;
 - Corso Garibaldi;
 - Via Piave;
 - Via Cavour;
 - Largo dei Mille;

Comune di Luzzara

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**

- Scuola e Nido dell'Infanzia "La Stella" in Via Circonvallazione Ovest
- Scuola Elementare "Pascoli" in Via Filippini, 42
- Intero Plesso Scuola Media "Fermi" in Via De Gasperi, 8 e palestra comunale
- Asilo parrocchiale di Luzzara, Piazza Castello
- Istituto Comprensivo di Luzzara, località Villarotta in Via Mazzini (scuola d'infanzia) e via Fermi (scuola primaria)
- Istituto Comprensivo di Luzzara, località Codisotto in Via Nazionale (scuola d'infanzia)

- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**

- Parco Panagulis di Via Panagulis (parco adiacente edificio Polivalente e parco degli alberi" sul retro abitazioni di via Madre Teresa di Calcutta)
- Parco Lido Po di Via Zavattini inclusa area porto
- Parco Giochi Parcobaleno di Via Circonvallazione Est
- Parco della memoria e area sportiva in via S.Martino
- Parco giochi in via Savi
- Parco area CRI Unità Cinofila e area sgambamento cani in Viale Filippini
- Area sportiva in via Noce
- Parco Comunale "Casoni" di Via La Pira – Via Lanzoni
- Giardino della Pace, località Villarotta in Via Calvino
- Giardino pubblico "Il Castello" località Villarotta in Via Battisti – Via Torchio
- Parco Comunale "Villarotta" località Villarotta in Via Lanzoni – Via Negri
- Parco "Viavento" località Codisotto in Via Zaccagnini

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Area centro storico delimitata da Piazza Nodolini, Via Avanzi, Viale Filippini, Via Compagnoni, via Marconi all'interno della quale insistono;
 - Teatro sociale di Luzzara in Piazza Tedeschi
 - Torre Comunale in Piazza Ferrari
 - Piazza Iscaro
 - Nuovo Museo Civico in Via Avanzi / Piazza Iscaro (prossima apertura)
 - Municipio di Luzzara in via Avanzi e piazza Nodolini
 - Chiesa di Luzzara.
 - Museo Nazionale Arti Naives in Via Villa Superiore, 32
 - Museo del Truciolo, località Villarotta in Via Veniera, 1
 - Castelletto, località Villarotta piazza Battisti
 - Centro culturale Zavattini in viale Filippini, 35
 - Ex scuole elementari di Casoni, Via Lanzoni
 - Ex scuole elementari di Codisotto via Nazionale (inizia il cantiere a metà ottobre, dura circa tutto il 2025)
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai presidi sanitari:**
 - Casa di Riposo Buris Lodigiani e polo sanitario (ambulatori, centro prelievi, sedi CRI, AVIS, AUSER), viale Filippini 63-65
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione Ferroviaria di Luzzara in Via Filippini
 - Stazione Ferroviaria di Codisotto in Via S. Antonio
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Mercato del Lunedì nelle Vie Avanzi – Piazza Ferrari – Via Filippini – Piazza Iscaro – Via Compagnoni
 - Mercato del Giovedì, località Villarotta in Piazza Battisti

Sub-ambito Ovest:

Comune di Boretto

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Scuola dell'Infanzia "San Marco" in Via Giovanni XXII, 3
 - Scuola dell'Infanzia "Zenit" in Via Firenze 3/A
 - Scuola Primaria in Via per Brescello
 - Scuola Secondaria di I grado "Nizolio" in Via Firenze 8
- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Area verde di Piazza della Memoria
 - Area verde pubblica di Via Vecchi/Via Trieste
 - Area Fluviale di Via Argine
 - Area verde parco Chezzi
 - Area verde via Boccazzi

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Museo del Po e della Navigazione in Via Argine, 11
 - Basilica minore di San Marco in Via Roma/Saccani
 - Municipio di Boretto in Via Saccani
 - Biblioteca pubblica in viale Umberto I civ. 23
 - Teatro del Fiume di Via Roma 31
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione Ferroviaria di Boretto in Via Roma
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Area mercatale in Piazza Nenni
 - Area sportiva e spettacoli ricompresa tra le Vie Firenze, Trieste / Via Villani / Via Genova
 - Piazza San Marco
 - Piazza Zatti

Comune di Brescello

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Scuola primaria "RIGHI" di via Roma
 - Scuola secondaria di I° grado "PANIZZI" di Via Moro
 - Scuola comunale dell'infanzia "SOLIANI E SCUTELLARI" di Via Moro
- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco GUARESCHI in Via Repubblica/Via I° Maggio
 - Parco NENNI in Via Venturini
 - Giardino pubblico "A. Panizzi" in Piazza Garibaldi
 - Parco sgambo cani/lido Enza in Viale Nord Soliani
 - Parco Fluviale foce Enza in Viale Nord Soliani
 - Parco "Bosco Profondo" località Sorbolo in Via Viottolo dei Bacchi
 - Parco "VACCARI" località Lentigione in via Salvemini
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai presidi sanitari:**
 - Casa della salute (ex Ospedale) in Via Moro
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Museo Peppone e don Camillo in Via De Amicis 2/Piazza Mingori
 - Museo Guareschi e il cinema in Via Cavallotti 24
 - Museo archeologico in Via Cavallotti 39
 - Campana di Peppone in Via Giglioli 29
 - Casa di Peppone in Via Carducci 7
 - Chiesa di Santa Maria Nascente in Piazza Matteotti
 - Statua di Don Camillo in Piazza Matteotti
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano di:**
 - Stazione Ferroviaria in Strada Brescello / Cadelbosco/Strada bassa per Boretto
 - Stazione ferroviaria di Sorbolo in Piazza Pallini

- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Mercato settimanale in Via Panizzi /Via Nizzoli/Via Giglioli

Comune di Poviglio

- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli istituti universitari nonché delle loro pertinenze:**
 - Asilo nido "G. Rodari" di Via Ceci, 14
 - Materna comunale "La Ginestra" di Viale Repubblica, 25
 - Materna parrocchiale "S. Stefano" di Via Parma, 5
 - Scuola secondaria "De Santis" di Via Roma, 7
 - Scuola primaria "G. Pascoli" di Via Roma, 7
- **tutte le aree adibite a verde pubblico:**
 - Parco dei sogni in Via Leonardo da Vinci
 - Parco Natura in Via Corelli
 - Parco Solegioia
 - Parco dei Sogni in Via Leonardo da Vinci
 - Corte Corazza - Buson ed Corasa - Oasi Ex Cave Corazza in Via Parma
 - Area sgambamento cani di Via Piacenza
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura:**
 - Biblioteca Comunale di Via Parma, 1
 - Terramara Santa Rosa in Via d'Este - Podere Santa Rosa - località Fodico
 - Cimitero Urbano di Via delle Rimembranze
- **aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli:**
 - Piazza Umberto I
 - Piazza Don Cuoghi
- **le aree adiacenti e circostanti entro 100 metri dai presidi sanitari:**
 - Centro medico polifunzionale
 - Palazzina Ex Croce Azzurra